



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana** 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

**Alla Federazione Scacchistica Italiana**

**Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –**

**20129 Milano**

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato **ANGELERI PIERGIOVANNI** – ID FSI 170013

Veniva riferito dall'Arbitro principale del torneo “Open B. Festival Internazionale Città di Sanremo”:

*“Turno 5 – inizio ore 14:30*

*Ore 16:30: sento in sala un “cicalino di messaggio in arrivo” verso il fondo della sala, non vedendo nessuno con cellulare in mano passo con metal detector “silenzioso” accanto alle sedie dei giocatori, quando arrivo alla scacchiera 13 del torneo B (incontro Quinto-Angeleri) il metaldetector segnala la presenza di un’apparecchiatura. Chiedo al conduttore del nero, Angeleri, se il borsello appeso alla sedia fosse suo e se contenesse un cellulare. Mi risponde di sì, lo prego di uscire dalla sala con il borsello e se vuole mostrarmi il cellulare per verificare che sia completamente spento. Lui accetta di buon grado, mi segue, mi mostra il suo cellulare che risulta “acceso” e precisa essere in modalità “silenzioso”. Rispondo dicendo che è vietato avere cellulari accesi in area di gioco quindi, con rammarico devo dichiarare persa la sua partita. L’Angeleri si scusa e accetta di buon grado la decisione. Torniamo in sala e lo comunichiamo al suo avversario, QUINTO Raffaele, il quale invece contesta la decisione dicendo che vuole terminare la partita “con quale diritto chiede di mostrare il cellulare? non siamo in uno stato di polizia!” Gli spiego, con molta calma che il regolamento parla chiaro:*

*LAWS: Art 11.3 Note e dispositivi elettronici:*

*[..]*

*- 11.3.2 Durante la partita, a un/a giocatore/trice è proibito avere un qualsiasi dispositivo elettronico non specificatamente approvato dall’arbitro nell’area della competizione.*

*- 11.3.2.1 Le regole di un evento possono tuttavia consentire che il/la giocatore/trice custodisca tali dispositivi in una propria borsa, a condizione che siano completamente spenti. Questa borsa deve essere riposta come concordato con l’arbitro. A entrambi/e i/le giocatori/trici non è permesso usare questa borsa senza il permesso dell’arbitro.*

*- 11.3.2.2 Se risulta evidente che un/a giocatore/trice tiene addosso un tale dispositivo nell’area della competizione, perderà la partita. L’avversario vincerà. Le regole di un evento possono specificare una penalità diversa e meno severa.*



**Federazione  
Scacchistica  
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930  
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

*- 11.3.3 L'arbitro può richiedere al/la giocatore/trice di consentire che i suoi abiti, borse o altri oggetti personali o il suo corpo siano ispezionati in privato. L'arbitro, o una persona autorizzata dall'arbitro, ispezionerà il/la giocatore/trice e dovrà essere dello stesso sesso del/la giocatore/trice.*

*Se un/a giocatore/trice rifiuta di cooperare con questo obbligo, l'arbitro dovrà prendere misure in base all'Articolo 12.9.*

*[..]*

*A questo punto, dopo avere scritto di mio pugno il risultato della partita sul formulario (vedi foto allegata) ho chiesto cortesemente a entrambi i giocatori di apporre la propria firma. Il QUINTO si è rifiutato e a questo punto l'ANGELERI ha detto "allora non firmo neppure io". Ho spiegato che non apporre la firma sui formulari è cosa grave ma non potevo certo costringerli ed entrambi hanno lasciato la sala gioco".*

Il tesserato ANGELERI ha, nella specie, tenuto un comportamento polemico nei confronti dell'arbitro, rifiutandosi di firmare il formulario.

Si ritiene che tale comportamento, pur inopportuno, non sia tale da meritare una sanzione disciplinare, anche considerando che, in precedenza, il giocatore aveva comunque accettato senza discussioni e senza polemizzare la sanzione comminatagli, di perdita della partita per aver mantenuto vicino a sé un cellulare acceso.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 20.12.2024

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

**Gabriele Vinciguerra**

**(firmato digitalmente)**



# Federazione Scacchistica Italiana



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930**  
**Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**